

# Statuto

aggiornato il 22.01.2018

## Art. 1

**Nome** Con la denominazione CiAC - Cine Amatori Ceresio (in seguito CiAC), si è costituita, in data 20 febbraio 1984, un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano.

## Art. 2

**Scopo** Il CiAC è un'associazione apolitica e aconfessionale. Essa si propone di riunire le persone che si interessano di cinematografia a livello non professionale e di facilitare ai suoi membri l'acquisizione delle conoscenze necessarie mediante un'attività che comprende tutti i rami della cinematografia nelle sue manifestazioni artistiche, tecniche e ricreative.

## Art. 3

Il CiAC può affiliarsi alla Federazione Svizzera o a società analoghe.

## Art. 4

**Soci** Il CiAC si compone di soci attivi e di soci onorari.

## Art. 5

Chiunque si interessa di cinematografia a livello non professionale può chiedere di far parte del CiAC.

## Art. 6

Ogni socio che abbia acquisito meriti particolari nell'ambito del CiAC può essere nominato socio onorario. La decisione è di competenza dell'assemblea generale, su proposta del comitato. I soci onorari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci attivi.

## Art. 7

L'esclusione di un socio dal CiAC è competenza dell'assemblea generale, su proposta del comitato. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento della tassa sociale, dopo due richiami.

## Art. 7 bis

**Dimissioni** I soci devono presentare per iscritto le proprie dimissioni entro la fine di ottobre. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

## Art. 8

**Mezzi** Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite dalle quote sociali, da donazioni, sponsorizzazioni e contributi di ogni genere. I soci non sono responsabili dei debiti del CiAC.

Art. 9

**Quota** La quota sociale è fissata dall'assemblea generale.

Art. 10

**Organi** Organi dell'associazione CiAC sono :  
l'assemblea generale  
il comitato  
i revisori

Art. 11

**Assemblea** L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro la fine di gennaio.

All'assemblea generale spettano i seguenti compiti :

- a) approvare la relazione presidenziale e i conti annuali
- b) eleggere il comitato e i revisori, eventuali integrazioni possono essere stabilite dal comitato nel corso dell'anno.
- c) fissare la quota sociale
- d) proclamare i soci onorari
- e) confermare l'ammissione di nuovi soci
- f) escludere dei soci
- g) affiliarsi alla Federazione Svizzera o società analoghe
- h) modificare gli statuti
- i) sciogliere l'associazione

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento, con le stesse modalità di quella ordinaria, su richiesta del comitato o dietro richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/5 dei soci del CiAC.

Art. 12

**Comitato** Il comitato è composto da 3 o più membri, di cui uno funge da presidente ed è eletto all'interno del comitato.

Il comitato è eletto dall'assemblea generale.

Il comitato si organizza autonomamente fissando le relative funzioni che durano un anno e possono essere prorogate. Il comitato può decidere se è presente almeno la maggioranza dei membri. In caso di parità la decisione spetta al presidente.

Art. 13

Al comitato spettano i seguenti compiti :

- a) decidere in merito a tutti gli argomenti non di esplicita competenza dell'assemblea generale
- b) adempiere le decisioni dell'assemblea generale
- c) rappresentare l'associazione CiAC verso terzi
- d) convocare l'assemblea generale con almeno un mese di preavviso e fissare l'ordine del giorno

Art. 14

**Revisori** Il controllo dei conti è effettuato da due revisori eletti dall'assemblea generale. La durata dell'incarico è di un anno ed essi sono rieleggibili.

Art. 15

**Periodo contabile** Il periodo contabile si identifica con l'anno civile.

Art. 16

**Scioglimento** Lo scioglimento dell'associazione CiAC può avvenire soltanto su decisione di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria convocata a questo scopo. Tale decisione necessita dell'approvazione di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti. In caso di scioglimento l'assemblea generale decide sulla destinazione dell'eventuale capitale sociale netto esistente. Le attrezzature tecniche saranno vendute ai soci migliori offerenti.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 20 febbraio 1984, modificato e approvato dall'assemblea generale del 12 gennaio 2000, del 14 gennaio 2009 e del 13 gennaio 2010. **La versione attuale è stata approvata dall'assemblea generale del 22 gennaio 2018.**

Il Presidente:

Il Segretario:

Corrado Cannarozzo

Lorenzo Zanon